

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Governo del territorio

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge
regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 13 del 28.03.2024

Richiedente: Lorenzoni Cesira Fedora

Comune: Vagli Sotto (LU)

**Oggetto: Intervento selvicolturale su ceduo di castagno
in loc. Giovetto.**

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
08.01.2024 al n. 79 tramite l'Unione Comuni Garfagnana,
relativa a interventi selvicolturali su un ceduo di castagno in loc.
Giovetto, nel Comune di Vagli Sotto (LU);

Preso atto che l'intervento ricade all'interno dell'area parco in
"Zona C protezione", come identificata dal Piano per il Parco
delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio
direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016 nonché
all'interno della ZSC IT5120013 Monte Tambura – Monte Sella;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r.
65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono
designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119
del 12.02.2018 "L.R. n.30/2015: modalità procedurali ed
operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed
approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non
atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000
presenti nel territorio della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto l’Allegato 1 istanza screening, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 08.01.2024 al n. 79, nel quale si dichiara di rispettare le seguenti Condizioni d’Obbligo: CO_GEN_02; CO_FOR_04; CO_FOR_09;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, che nella riunione del 14.03.2024 ha effettuato la valutazione di screening come descritto nel format allegato “D”, ed ha verificato che l’intervento non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie, habitat o sull’integrità del Sito Natura 2000; pertanto la conclusione del procedimento di screening è positiva;

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, allegato all’istanza;

Visto il sopralluogo effettuato dalla dott.ssa Forestale Isabella Ronchieri e dall’architetto Simona Ozioso, dipendenti del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

DETERMINA

di rilasciare a **Lorenzoni Cesira Fedora**, residente a **Vagli Sotto (LU)**, il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente a interventi selvicolturali su un castagneto da frutto degradato (fg. 211 particelle n. 314 e 316) in località Giovetto nel Comune di Vagli Sotto (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco con le seguenti prescrizioni:

è consentita la capitozzatura dei castagni da frutto a non meno di 4 m in quanto le piante si presentano filate e instabili;

- nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio di piante pericolanti.
- è consentita la potatura dei castagni da frutto eliminando tutte le parti morte e morenti, evitando di intervenire sulle branche di I e II ordine, cercando di preservare quanto più possibile la struttura dell’albero abbassando la chioma, valorizzando le impalcature più basse e favorendo la migliore illuminazione di tutti i rami. **La potatura dovrà effettuarsi nel periodo da dicembre a marzo;**
- è consentita la ripulitura della vegetazione arborea e arbustiva invadente, lasciando giovani castagni adatti per l’innesto, la spollonatura e l’eliminazione dei succhioni;
- durante l’intervento dovranno essere messe in atto tutte le azioni per il contenimento delle fitopatie;
- sono consentiti gli innesti e la messa a dimora di castagni da frutto di varietà locali da disporre secondo la morfologia del terreno e per una densità complessiva di 80-120 piante ad ettaro;

Modalità di esecuzione del taglio:

1. **Le attività selvicolturali possono effettuarsi durante tutto l’anno ad eccezione delle potature che dovranno effettuarsi nel periodo da dicembre a marzo.**
2. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.

3. Gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
4. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti.
5. Dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.
6. Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.
7. Il legname che non verrà esboscato dovrà essere accatastato in un unico imposto.

Avvertenze:

1. Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
2. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
3. Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2026, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di trasmettere il presente atto al Richiedente a all'Unione dei Comuni di competenza;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio
dott. arch. Raffaello Puccini